



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 895 DEL 17 ottobre 2018

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Mondo Nuovo Società Cooperativa Sociale Onlus – Procedura negoziata previa consultazione per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del parcheggio pubblico sito in Località Marina del Cantone (Largo Argentina) e parte di Piazza delle Sirene - Importo complessivo a base d'asta: euro 129.588,30 - S.A: CUC Penisola Sorrentina

PREC 148/18/S

Il Consiglio

VISTA l'istanza singola prot. n. 100198 dell'11 agosto 2017 presentata da Mondo Nuovo Società Cooperativa Sociale Onlus, nella quale l'istante lamenta di essere stata esclusa dalla procedura in oggetto per il mancato possesso del requisito di capacità tecnica consistente nell' «aver, nell'ultimo triennio (2014-2015-2016) realizzato almeno un sistema di indirizzamento ai parcheggi attraverso software e hardware di ultima generazione, costituito da una rete di pannelli a messaggio variabile posizionati in vari punti della città, per orientare il traffico verso i posti auto disponibili più vicini. Il predetto sistema deve aver previsto l'aggiornamento in tempo reale sui display a LED (postazioni di indirizzamento)». Secondo l'istante si tratterebbe di un requisito di partecipazione sproporzionato e non attinente all'oggetto della concessione, posto che il capitolato di gara non prevede l'obbligo di realizzare un sistema di indirizzamento ai parcheggi siffatto, né che il servizio venga svolto mediante il citato sistema;

VISTO l'avvio dell'istruttoria effettuato in data 27 giugno 2018;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti, in particolare il verbale del seggio di gara del 25 luglio 2017, dal quale risulta che, in fase di verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, la Cooperativa Mondo Nuovo non ha dichiarato di possedere il requisito richiesto nell'avviso a manifestare interesse ed anzi, all'atto della presentazione dell'offerta, ha chiesto di modificare i requisiti di partecipazione alla gara;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell'art. 10 del sopra richiamato Regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 164, comma 2, del d. lgs. 50/201683, in riferimento alle procedure di aggiudicazione delle concessioni, prevede l'applicazione per quanto compatibili delle parti I e II del codice dei contratti, effettuando pertanto un richiamo all'art. 83 in tema di criteri di selezione dei concorrenti, mentre - sul versante delle garanzie procedurali - il successivo art. 172 prevede che le



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell'oggetto della concessione e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva, con la possibilità di ricorrere alla capacità di altri soggetti mediante l'avvalimento;

CONSIDERATO che, secondo costante e pacifica giurisprudenza, i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità tecnica anche particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche superiori a quelli previsti dalla legge (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 4 gennaio 2017 n. 9; delibera n. 1087 del 25 ottobre 2017);

CONSIDERATO che la lettera di invito, al p.to IV.1), include tra i documenti a base di gara anche l'avviso a manifestare interesse del 15 maggio 2017, nel quale si prevede che «l'aggiudicatario dovrà fornire, installare e gestire un sistema di indirizzamento ai parcheggi attraverso software e hardware di ultima generazione, costituito da almeno tre pannelli a messaggio variabile posizionati lungo via A. Vespucci nei siti indicati dal Comando P.L. con aggiornamento in tempo reale su display a LED dei posti ancora disponibili nelle aree di sosta oggetto del presente avviso»;

RITENUTO che il requisito di partecipazione riferito a una pregressa esperienza nella realizzazione di un sistema di indirizzamento analogo a quello richiesto possa rientrare nel novero delle scelte discrezionali dell'amministrazione, risultando motivato dalle esigenze dalla stessa perseguite e non apparendo illogico e irragionevole rispetto alle caratteristiche dell'oggetto contrattuale;

CONSIDERATO, altresì, che la stazione appaltante ha ammesso la possibilità per i concorrenti di ricorrere ad istituti pro-concorrenziali come il raggruppamento temporaneo di concorrenti e non ha limitato la possibilità di ricorrere all'avvalimento;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

- l'operato della stazione appaltante conforme alla disciplina di settore

Raffaele Cantone



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 ottobre 2018

Il Segretario Maria Esposito